

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 gennaio 2017, n. 020/Pres.

Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

Capo I
Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Termine dei procedimenti
- Art. 3 Durata delle concessioni
- Art. 4 Forme degli atti e competenza
- Art. 5 Revoca e decadenza
- Art. 6 Canone
- Art. 7 Cauzione
- Art. 8 Registro

Capo II
Procedure per il rilascio di concessione demaniale marittima, subingresso e affidamento della gestione

- Art. 9 Soggetti richiedenti
- Art. 10 Domanda di concessione e documentazione
- Art. 11 Procedimento
- Art. 12 Adempimenti ai fini del rilascio della concessione
- Art. 13 Consegna
- Art. 14 Obblighi a carico del titolare della concessione
- Art. 15 Anticipata occupazione
- Art. 16 Scadenza della concessione e demolizione delle opere
- Art. 17 Subingresso nel godimento della concessione
- Art. 18 Affidamento a terzi della gestione della concessione
- Art. 19 Variazione al contenuto della concessione
- Art. 20 Vigilanza e controlli
- Art. 21 Rinvio
- Art. 22 Modifica degli allegati
- Art. 23 Abrogazione
- Art. 24 Entrata in vigore

Allegati A, B, C, D, E, F, G

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i termini e le procedure relative alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

Art. 2
(Termine dei procedimenti)

1. I procedimenti previsti dalle presenti disposizioni si concludono con un provvedimento espresso emanato dal Servizio competente in materia di risorse ittiche (di seguito denominato Servizio) entro i termini stabiliti dai commi 2 e 3.

2. Il termine per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio di una concessione o alla variazione sostanziale della concessione è di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dal presente regolamento e dalla normativa di settore.

3. Il termine per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio di autorizzazioni al subingresso, affidamento della gestione, anticipata occupazione e variazione della concessione è di centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio corredata, di tutte le informazioni e la documentazione richieste dal presente regolamento e dalla normativa di settore.

4. I termini dei procedimenti sono sospesi nei casi indicati dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

Art. 3
(Durata delle concessioni)

1. Le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate, a richiesta:
- a) per una durata fino a otto anni, se non comportano opere di difficile rimozione;
 - b) per una durata fino a quindici anni se comportano opere di difficile rimozione o se hanno ad oggetto le attività di ripopolamento o ricerca scientifica di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d).

- c) per una durata fino a trenta anni se comportano investimenti in opere di difficile rimozione di importo superiore a euro centomila dettagliatamente previsti nel piano aziendale.

2. La durata delle concessioni superiore a quattro anni è commisurata al progetto di utilizzo del bene demaniale definito dal piano aziendale e richiedente un particolare investimento.

3. Per le concessioni di cui alla del comma 1, lettera c), la durata congrua della concessione è stabilita in conformità al parere sul piano aziendale, e in particolare sull'elemento di cui al comma 4, lettera f), reso dal Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 7 bis della legge regionale n. 31/2005.

4. Il piano aziendale è composto dei seguenti elementi:

- a) piano temporale di sviluppo delle attività;
- b) descrizione sintetica del progetto imprenditoriale;
- c) definizione del piano operativo con cui si declinano le linee guida e gli obiettivi strategici in un piano degli investimenti;
- d) piano di fattibilità economico-finanziaria a medio-lungo termine con indicazione del fabbisogno finanziario e delle coperture, certificato da un professionista abilitato;
- e) analisi della redditività del progetto e dei principali fattori di rischio, corredata da simulazioni dell'impatto economico-finanziario di eventuali deviazioni dalle ipotesi formulate;
- f) durata della concessione in funzione dell'ammortamento degli investimenti previsti.

Art. 4

(Forme degli atti e competenza)

1. In relazione all'oggetto della concessione e alla sua durata, le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate:

- a) con licenza in forma di decreto del Direttore del Servizio, se si tratta di concessioni di durata non superiore a quattro anni che non comportino opere di difficile rimozione;
- b) con concessione-contratto in forma di atto pubblico di competenza del Direttore del Servizio se si tratta di concessioni di durata superiore al quadriennio e fino a trenta anni o che comportino opere di difficile rimozione.

Art. 5

(Revoca e decadenza)

1. Il provvedimento di revoca della concessione è adottato dal Direttore del Servizio ai sensi dell'articolo 42 del codice della navigazione e secondo le procedure di cui all'articolo 26 del relativo regolamento di esecuzione.

2. Nei casi previsti dall'articolo 47 del codice della navigazione, il Direttore del Servizio adotta i provvedimenti di decadenza della concessione secondo le procedure di cui all'articolo 26 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.

3. Nei casi di cui all'articolo 47, comma primo, lettere a) e b), del codice della navigazione, il Servizio può accordare una proroga al concessionario.

Art. 6 (Canone)

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone, aggiornato sulla base dell'indice ISTAT, ai sensi della normativa vigente, che avviene nell'anno solare di riferimento.

2. Il versamento del canone è effettuato utilizzando i bollettini di conto corrente postale forniti dall'Amministrazione regionale, o con altre modalità stabilite dalla stessa, sul relativo capitolo di entrata del bilancio regionale.

3. Il concessionario trasmette al Servizio la copia dell'attestazione di avvenuto pagamento.

4. Il pagamento del canone relativo alla prima annualità è effettuato in via anticipata prima del rilascio dell'atto di concessione.

Art. 7 (Cauzione)

1. Il rilascio della concessione è subordinato a idonea cauzione che può essere costituita:

- a) mediante versamento su apposito conto corrente intestato all'Amministrazione regionale di un importo pari ad almeno due annualità del canone;
- b) mediante polizza fideiussoria a favore della Amministrazione regionale;
- c) mediante fideiussione bancaria a favore della Amministrazione regionale.

2. L'importo della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria è equivalente al doppio dell'ammontare del canone complessivo.

Art. 8
(Registro)

1. Il Servizio provvede alla tenuta del registro dei diritti gravanti sulle zone di demanio marittimo e del mare territoriale, con riferimento alle concessioni e alle autorizzazioni aventi finalità di pesca, acquacoltura ed attività connesse.

2. In tale registro sono annotate, con numerazione progressiva rinnovata annualmente, le concessioni rilasciate dal Servizio indicando generalità del concessionario, scopo, localizzazione, estensione e tipologia delle aree, durata, importo e pagamento dei canoni.

CAPO II

Procedure per il rilascio di concessione demaniale marittima, subingresso e affidamento della gestione.

Art. 9
(Soggetti richiedenti)

1. I soggetti richiedenti le concessioni di cui al presente regolamento sono operatori privati in forma singola, associata o societaria, enti pubblici, enti e istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività di:

- a) pesca professionale e acquacoltura, attività ad esse connesse e attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;
- b) installazione di impianti, depositi di attrezzature a terra e altri manufatti per attività di cui alla lettera a) e comunque funzionali al settore della pesca e dell'acquacoltura;
- c) incremento delle risorse ittiche e di ripopolamento;
- d) attività scientifiche e di ricerca finalizzate all'attività di cui alle lettere a) e c).

Art. 10
(Domanda di concessione e documentazione)

1. La domanda di concessione, debitamente compilata, è presentata ed indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, - Servizio caccia e risorse ittiche – via Sabbadini n. 31, 33100 Udine, utilizzando il modello D1 del sistema informativo del demanio marittimo, compilabile unicamente tramite l'applicativo web dal sito www.mit.gov.it, bollata ai sensi di legge e completa della documentazione di cui agli allegati A e B.

2. Qualora la domanda di concessione riguardi aree di mare, la domanda è corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese di Pesca, da copia della Licenza delle navi minori e dei galleggianti e del ruolino di equipaggio dell'unità da pesca che è asservita agli impianti realizzati nell'area oggetto di concessione.

3. Qualora la domanda di concessione riguardi beni del demanio marittimo ricadenti all'interno dei perimetri delle aree Natura 2000, la medesima è corredata del parere di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

4. Qualora la domanda di concessione riguardi beni del demanio marittimo ricadenti all'interno dei perimetri di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) essa è corredata del parere di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

5. Il Servizio si riserva di richiedere, ai sensi degli articoli 6 e 11 della legge regionale 7/2000, ulteriore documentazione integrativa a quella presentata e ulteriore numero di copie ai fini istruttori.

Art. 11
(Procedimento)

1. Ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 31/2005, Il Servizio procede all'affidamento in concessione dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.

2. Il Servizio comunica mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'albo pretorio del Comune interessato e sull'albo della Capitaneria di porto competente per territorio, l'intendimento di affidare in concessione beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, invitando i candidati a presentare entro un termine non inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni la propria migliore offerta.

3. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del medesimo bene demaniale o di zona del mare territoriale, la comparazione delle istanze è effettuata, oltre che in base ai criteri di cui all'articolo 37 del codice della navigazione, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente all'avviso di selezione:

- a) la natura di imprese cooperative, consorzi o di raggruppamenti di imprese singole o associate;
- b) la presenza di un'unità produttiva nel territorio regionale e del possesso di mezzi tecnici, comprese le imbarcazioni regolarmente iscritte negli appositi registri, necessari al razionale utilizzo del bene demaniale;
- c) la presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di concessione, che preveda l'installazione o l'utilizzo di strutture ed impianti anche a terra che rispondano ad un più

- elevato livello igienicosanitario per il trattamento, il confezionamento e la movimentazione del prodotto;
- d) la presentazione di un progetto che garantisca il più elevato livello occupazionale stabile;
 - e) la presentazione di un progetto che tenda ad armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera ed incentivare l'aggregazione fra operatori del settore pesca e acquacoltura al fine di un utilizzo equilibrato ed ottimale dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
 - f) la presentazione di un progetto che promuova ed incentivi la riqualificazione ambientale e, in particolare, la riqualificazione delle aree costiere del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione, associate alla sostenibilità produttiva;
 - g) la presentazione di un progetto che preveda di attivare all'interno dell'area richiesta la creazione di zone di tutela biologica finalizzate alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'incremento della biodiversità delle risorse alieutiche;
 - h) la presentazione di un progetto di innovazione, ricerca scientifica o sperimentazione che preveda metodi o pratiche di pesca e acquacoltura ecosostenibili.

4. Nell'ipotesi in cui pervenga al Servizio domanda autonoma di rilascio di concessione, questa viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'albo pretorio del Comune interessato e sull'albo della Capitaneria di porto competente per territorio, invitando chi ne abbia interesse a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a sessanta giorni osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione di più istanze pervenute si osservano le disposizioni di cui al comma 3.

5. Il Servizio procede all'acquisizione dei seguenti pareri, anche mediante conferenza di servizi:

- a) della Commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura di cui all'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), per quanto attiene alla più proficua utilizzazione del bene demaniale;
- b) dell'Ufficio tecnico, amministrativo e opere marittime per il Friuli Venezia Giulia in caso la domanda di concessione riguardi opere, per l'indicazione delle condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione;
- c) della Capitaneria di porto, competente per territorio e mare territoriale, per quanto attiene alla sicurezza della navigazione;
- d) della Agenzia delle dogane e dei monopoli per il parere di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione;
- e) del Comune competente per territorio o di fronte al cui territorio di competenza si trova l'area di mare territoriale oggetto della domanda;
- f) della Agenzia del demanio, per gli aspetti dominicali, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

- g) del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, per quanto attiene la valutazione del piano aziendale previsto all'articolo 3, comma 1, lettera c);
- h) di ogni altra Amministrazione che in forza di leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi, risulti preposta alla tutela di specifici interessi pubblici in relazione al bene oggetto di concessione.

6. Conclusa l'istruttoria, il Servizio, ai fini del rilascio della concessione, comunica all'interessato tramite posta elettronica certificata l'esito del procedimento, l'importo del canone dovuto in rapporto all'anno solare di riferimento, della cauzione, nonché l'importo dell'imposta di registro.

7. Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda di concessione non possa essere accolta, il Servizio, previo invio della comunicazione di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, rigetta la domanda dandone comunicazione all'istante.

Art. 12

(Adempimenti ai fini del rilascio della concessione)

1. Ai fini del rilascio dell'atto di concessione, il richiedente, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 6, provvede:

- a) al pagamento del canone dovuto per il primo anno solare di concessione, producendo attestazione dell'avvenuto pagamento;
- b) a produrre la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o ricevuta del deposito cauzionale;
- c) al pagamento dell'imposta di registro, la cui ricevuta in copia è presentata al Servizio;
- d) ad adempiere agli obblighi fiscali.

Art. 13

(Consegna)

1. Al termine del procedimento il Servizio procede alla consegna dell'area, previa comunicazione, se necessario, alla competente Capitaneria di porto.

2. Con l'esclusione delle concessioni aventi ad oggetto aree di mare, il Servizio redige apposito verbale di consegna che è rilasciato in copia al concessionario.

3. Il Servizio inserisce nel sistema informativo del demanio marittimo i dati e le informazioni relative alla concessione.

Art. 14

(Obblighi a carico del titolare della concessione)

1. Il titolare di concessione adempie agli obblighi indicati nell'atto di concessione e dà comunicazione dell'inizio delle attività oggetto di concessione al Servizio, di norma entro sei mesi dalla data del rilascio.

2. Pena la decadenza dalla concessione il titolare della stessa:

- a) esercita direttamente la concessione, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento;
- b) è tenuto a versare i canoni relativi agli anni successivi al primo, entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'importo dovuto da parte del Servizio o da altro ufficio dell'Amministrazione regionale.

3. Il titolare di concessione, in caso di scadenza della concessione o di provvedimento di revoca o decadenza, è tenuto a rimettere l'area nel pristino stato, in base a quanto previsto dall'articolo 16.

Art. 15

(Anticipata occupazione)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste per il rilascio dell'atto concessorio, il Servizio può autorizzare con provvedimento amministrativo del Direttore l'anticipata occupazione di beni demaniali, già oggetto di domanda di concessione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38 del codice della navigazione e dall'articolo 35 del relativo regolamento di esecuzione, subordinatamente alla presentazione di:

- a) domanda debitamente motivata con particolare riferimento ai motivi di urgenza alla base della richiesta, utilizzando il modello D5 del sistema informativo del demanio marittimo, scaricabile dal sito www.mit.gov.it, e bollata ai sensi di legge;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) resa dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante dello stesso e attestante di non aver procedimenti penali in corso e sentenze definitive di condanna, di non trovarsi in stato di fallimento o altre procedure concorsuali, di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria e di essere in regola con gli obblighi fiscali e assicurativi obbligatori, di cui all'allegato B.

2. Il Servizio provvede a pubblicare la domanda per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, sull'albo pretorio del Comune interessato e sull'albo della Capitaneria di porto competente per territorio, invitando chi ne abbia interesse a presentare, entro un termine non

inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta giorni, osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti.

3. Il Servizio determina l'importo del canone dovuto per l'anno solare di riferimento, oltre a quello della cauzione, dandone comunicazione al richiedente tramite posta elettronica certificata.

4. Il richiedente provvede, entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3:

- a) a versare il canone dovuto, producendo attestazione dell'avvenuto pagamento;
- b) a prestare la cauzione.

5. Entro il termine di quindici giorni dalla produzione dei documenti di cui al comma 4, il Direttore del Servizio autorizza l'anticipata occupazione, comunicandola se necessario alla Capitaneria di porto competente.

6. Qualora non si pervenga al rilascio dell'atto concessorio, il richiedente ha l'obbligo di demolire le opere eseguite e rimettere i beni demaniali nel pristino stato.

Art. 16

(Scadenza della concessione e demolizione delle opere)

1. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto.

2. Ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni che regolano la concessione, nei casi di revoca, decadenza o di scadenza della concessione, il concessionario, se l'Amministrazione regionale non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le opere, provvede a propria cura e spese a demolire le opere eseguite, rimettere i beni demaniali nel pristino stato e a riconsegnare i beni oggetto della concessione entro centoventi giorni decorrenti dalla scadenza della concessione o dalla comunicazione del provvedimento di revoca o decadenza.

3. Nel caso il concessionario non provveda a quanto previsto dal comma 2, interviene l'Amministrazione regionale, addebitando le relative spese al soggetto inadempiente e imputandole in prima istanza alla cauzione presentata per la stipula dell'atto concessorio.

4. E' facoltà dell'Amministrazione regionale disporre delle opere pertinenti una concessione venuta a scadenza per la riconversione a zone di mare attrezzate, sottoposte a tutela, volte all'incremento delle risorse alieutiche e alla valorizzazione dell'economia ittica. Dette zone possono inoltre essere destinate ad attività collegate alla pesca.

Art. 17

(Subingresso nel godimento della concessione)

1. Il concessionario che ai sensi dell'articolo 46 del codice della navigazione intende sostituire altri a sé nel godimento della concessione chiede l'autorizzazione al subingresso, rinunciando al godimento e indicando il subentrante o i subentranti, proponendo domanda al Servizio utilizzando il modello D4 del sistema informativo del demanio marittimo, compilabile unicamente tramite l'applicativo web dal sito www.mit.gov.it, bollata ai sensi di legge e corredata della seguente documentazione :

- a) domanda del concessionario per l'autorizzazione al subingresso di cui all'allegato C;
- b) domanda di subingresso del terzo di cui all'allegato D;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 del terzo subentrante, attestante di non avere procedimenti penali in corso e sentenze definitive di condanna, di non trovarsi in stato di fallimento o altre procedure concorsuali, di applicare il CCNL di categoria e di essere in regola con gli obblighi fiscali e assicurativi obbligatori, di cui all'allegato B.

2. Qualora la domanda di concessione riguardi aree di mare, la domanda è corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese di Pesca, da copia della Licenza delle navi minori e dei galleggianti e del ruolino di equipaggio dell'unità da pesca che verrà asservita agli impianti realizzati nell'area oggetto di concessione.

3. Il Servizio, verificata la sussistenza dei requisiti di legge e l'idoneità del terzo a subentrare nel godimento dell'area in concessione, procede al rilascio dell'autorizzazione al subingresso da allegare alla concessione originaria.

4. Al terzo subentrante si applicano gli articoli 11, comma 4, 12, 13 e 14.

Art. 18

(Affidamento a terzi della gestione della concessione)

1. Il concessionario che ai sensi dell'articolo 45 bis del codice della navigazione intende affidare ad altri soggetti le attività oggetto di concessione ovvero attività secondarie della medesima, presenta domanda al Servizio utilizzando il modello D6 del sistema informativo del demanio marittimo, scaricabile dal sito www.mit.gov.it, bollata ai sensi di legge e corredata della seguente documentazione:

- a) domanda del concessionario per l'autorizzazione all'affidamento della gestione di cui all'allegato E;
- b) domanda del terzo per avere in affidamento la gestione della concessione di cui all'allegato F;

- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio del terzo affidatario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante di non aver procedimenti penali in corso e sentenze definitive di condanna, di non trovarsi in stato di fallimento o altre procedure concorsuali, di applicare il CCNL di categoria e di essere in regola con gli obblighi fiscali e assicurativi obbligatori, di cui all'allegato B;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 effettuata dal terzo affidatario attestante che le attività affidate in gestione corrispondono a quelle oggetto della concessione e che non sono effettuate modifiche alla concessione in essere, di cui all'allegato G;
- e) originale o copia fotostatica autenticata dell'atto notarile o scrittura privata autenticata del contratto di affidamento della gestione di attività in conformità allo scopo della concessione e con durata non successiva alla scadenza della stessa, registrato presso i competenti uffici statali.

2. Qualora la domanda di concessione riguardi aree di mare, la domanda è corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese di Pesca, da copia della Licenza delle navi minori e dei galleggianti e del ruolino di equipaggio dell'unità da pesca che è asservita agli impianti realizzati nell'area oggetto di concessione.

3. Il Servizio, esaurita l'istruttoria e previa positiva valutazione della domanda, procede al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 19

(Variazione al contenuto della concessione)

1. Il concessionario che ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, intende variare il contenuto della concessione, presenta domanda al Servizio utilizzando il modello D3 del sistema informativo del demanio marittimo, compilabile unicamente tramite l'applicativo web dal sito www.mit.gov.it, bollata ai sensi di legge e corredata della documentazione di cui agli allegati A e B.

Art. 20

(Vigilanza e controlli)

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima, disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, il Servizio può effettuare, anche con l'ausilio delle competenti Capitanerie di porto nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 02, comma 3 della legge regionale 31/2005, sopralluoghi e controlli sul corretto uso dei beni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale affidati in concessione ai sensi del presente regolamento.

Art. 21

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, nonché le disposizioni e i principi della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di concessioni del demanio marittimo e le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso.

Art. 22

(Modifica degli allegati)

1. Gli allegati al presente regolamento sono modificati con decreto del Direttore centrale competente in materia di risorse ittiche da pubblicare sul bollettino ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale.

Art. 23

(Abrogazione)

1. Il Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado) emanato con Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 è abrogato.

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(riferito agli articoli 10, comma 1, e 19, comma 1)

Documentazione necessaria per la presentazione della domanda di concessione e di variazione al contenuto della concessione

Alla domanda per il rilascio di concessione e di variazione al contenuto della concessione è allegata la seguente documentazione in originale:

- a) **dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio** a firma del richiedente o del legale rappresentante del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante di non aver procedimenti penali in corso e sentenze definitive di condanna, di non trovarsi in stato di fallimento o altre procedure concorsuali, di applicare il CCNL di categoria e di essere in regola con gli obblighi fiscali e assicurativi obbligatori di cui all'allegato B.

- b) **documentazione tecnica redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale:**
 - 1) elaborati grafici contenenti:
 - 1.1. corografia generale con evidenziata la zona richiesta in concessione;
 - 1.2. i dati catastali quali foglio di mappa, particella, punti cospicui riportati in mappa per le concessioni a terra di depositi di attrezzature ai fini della pesca o acquacoltura;
 - 1.3. la descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia catastale sia attuale;
 - 1.4. planimetria dello stato di fatto in scala 1:100 o 1:200, completa di piante, prospetti e sezioni evidenziando le eventuali opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti;
 - 1.5. planimetria di progetto in scala 1:100 o 1:200, contenente nuove opere previste completa di piante, prospetti e sezioni;
 - 1.6. particolari o dettagli significativi delle strutture a terra o degli impianti a mare;
 - 1.7. planimetria in scala adeguata con l'indicazione georeferenziata dei vertici dell'area richiesta in concessione, calcolati dai punti noti delle monografie del sistema informativo del demanio con l'evidenza delle aree di facile, difficile rimozione o specchio acqueo;
 - 1.8. trasposizione su carta tecnica regionale dei vertici delle zone di mare oggetto della richiesta;
 - 1.9. tabella dei vertici della zona richiesta in coordinate Gauss-Boaga e GPS-WGS 84 per le aree di mare;
 - 1.10. eventuale documentazione fotografica;
 - 2) relazione tecnica ed esplicativa con particolare riferimento alla tipologia delle opere da realizzare se di difficile o facile rimozione, ivi compresa quella per gli impianti, qualora fossero previsti;
 - 3) relazione contenente eventuali calcoli statici;
 - 4) computo metrico estimativo;
 - 5) piano economico finanziario dell'investimento.

- c) **Documentazione aggiuntiva da presentarsi per le concessioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d) del regolamento:**
 - 1) progetto scientifico o dell'attività di ricerca;

2) rendicontazione dell'attività annuale.

d) **Documentazione aggiuntiva da presentarsi per le concessioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)** del regolamento:

1) Piano aziendale composto dagli elementi di cui all'articolo 3, comma 4 del regolamento.

ALLEGATO B

(riferito agli articoli 10, 15, 17, 18, comma 1, lettera c), e 19)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

(art. 46 e 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a, _____ nato/a il _____ a _____ e residente a _____
Via _____ codice fiscale _____,
(se società ed ente pubblico) in qualità di legale rappresentante
di _____, con sede legale
a _____ Via _____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000,

DICHIARA

- (se impresa) che non figurano procedure di fallimento, di concordato preventivo, di scioglimento o liquidazione coatta, né risultano pendenti istanze rivolte ad instaurare una di tali procedure;
- che non figurano pendenze di pagamenti di imposte e tasse nei confronti dell'Agenzia delle entrate;
- che non vi sono procedimenti penali in corso né sentenze definitive di condanna a proprio carico;
- di essere in regola con gli obblighi fiscali ed assicurativi e di applicare i C.C.N.L. di categoria.

In allegato: fotocopia di idoneo documento d'identità in corso di validità.

Luogo _____ data, _____

In fede

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 DPR 28.12.2000, n. 445.

ALLEGATO C

(riferito all'art. 17, comma 1, lettera a))

Domanda del concessionario per l'autorizzazione al subingresso

Bollo ai sensi
di legge

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Servizio caccia e risorse ittiche

Via Sabbadini, n. 31

33100 UDINE

Il/La sottoscritto/a _____ (se società ed ente pubblico) in qualità di legale
rappresentante di _____, titolare della concessione demaniale marittima
rilasciata con atto n. _____ in località _____ allo scopo di

CHIEDE

a norma dell'art. 46 del Codice della navigazione l'autorizzazione al subingresso nella concessione citata a favore
di _____ per continuare lo scopo della concessione finalizzata
a _____

Si chiede inoltre di valutare la possibilità di far decorrere il subingresso dalla data del _____

In allegato: fotocopia di idoneo documento d'identità in corso di validità.

Luogo _____ data _____

In fede

ALLEGATO D

(riferito all'art. 17, comma 1, lettera b))

Domanda di subingresso del terzo

Bollo ai sensi
di legge

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Servizio caccia e risorse ittiche

Via Sabbadini, n. 31

33100 UDINE

Il/La sottoscritto/a _____ (se società ed ente pubblico) in qualità di legale
rappresentante di _____, residente a/ con sede legale a
_____ in Via _____

CHIEDE

a norma dell'art. 46 del Codice della Navigazione il subingresso nella concessione n. _____ in
località _____ rilasciata a favore di
_____ per continuare lo scopo della concessione finalizzata
a _____

Si chiede inoltre di valutare la possibilità di far decorrere il subingresso dalla data del _____

In allegato: fotocopia di idoneo documento d'identità in corso di validità.

Luogo _____ data _____

In fede

ALLEGATO E

(Riferito all'articolo 18, comma 1, lettera a))

Domanda del concessionario per l'autorizzazione all'affidamento della gestione della concessione

Bollo ai sensi
di legge

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Servizio caccia e risorse ittiche

Via Sabbadini, n. 31

33100 UDINE

Il/La sottoscritto/a _____ (se società ed ente pubblico) in qualità di legale rappresentante di _____, titolare della concessione demaniale marittima rilasciata con atto n. _____ in località _____ allo scopo di _____

CHIEDE

a norma dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione l'autorizzazione all'affidamento della gestione:

- dell'attività oggetto della concessione;
- di attività secondarie nell'ambito della concessione, (descrizione dettagliata di tali attività)

a favore di _____ con sede in _____

Via _____ ai fini di continuare lo scopo della concessione, fino alla data del _____.

In allegato: fotocopia di idoneo documento d'identità in corso di validità.

Luogo _____ data _____

In fede

ALLEGATO F

(riferito all'articolo 18, comma 1, lettera b))

Domanda del terzo per avere in affidamento la gestione della concessione

Bollo ai sensi
di legge

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Servizio caccia e risorse ittiche

Via Sabbadini, n. 31

33100 UDINE

Il/La sottoscritto/a _____ (se società ed ente pubblico) in qualità di legale rappresentante di _____, facendo seguito alla richiesta di autorizzazione da parte di _____ per dare in affidamento la gestione delle attività o di parte delle attività della concessione demaniale marittima rilasciata con atto n. _____ in località _____

CHIEDE

di poter avere in affidamento la gestione della predetta concessione (o di alcune attività della predetta concessione) e

DICHIARA

in caso di accoglimento, di sottomettersi alla stretta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione sopraccitato come se lo stesso fosse stato da lui sottoscritto quale legale rappresentante della _____.

In allegato: fotocopia di idoneo documento d'identità in corso di validità.

Luogo _____ data _____

In fede

ALLEGATO G

(riferito all'articolo 18, comma 1, lettera d))

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(art. 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a, _____ nato/a il _____ a _____
residente a _____ in Via _____ codice fiscale
_____ (se società ed ente pubblico) in qualità di legale rappresentante di
_____, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47
del DPR n. 445/2000,

DICHIARA

- che le attività oggetto di affidamento della gestione corrispondono a quelle della concessione n.
_____ in località _____ e che non saranno effettuate modifiche alla
concessione in essere.

In allegato: fotocopia di idoneo documento d'identità in corso di validità.

Luogo _____ data _____

In fede

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 DPR 28.12.2000 n. 445.